

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
13.9.1	Metil sulfonil metano	Composto organico dello zolfo [(CH ₃) ₂ SO ₂] ottenuto in modo sintetico, identico alla fonte naturalmente presente nelle piante.	Zolfo
13.10.1	Torba	Prodotto ottenuto dalla decomposizione naturale delle piante (soprattutto lo sfagno) in ambiente anaerobico ed oligotrofico.	Fibra grezza
13.11.1	Glicole propilenico	Chiamato anche 1,2-propandiolo o propan-1,2-diolo, composto organico (un diolo o doppio alcole) la cui formula è C ₃ H ₈ O ₂ . È un liquido viscoso dal sapore leggermente dolce, igroscopico e miscibile con acqua, acetone e cloroformio.	Glicole propilenico

⁽¹⁾ La denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di cereale.

⁽²⁾ Si osservi che nella versione in lingua inglese «maize» può essere denominato anche «corn». Ciò vale per tutti i prodotti del granturco.

⁽³⁾ Se questo prodotto è stato sottoposto ad una molitura più fina, può essere aggiunto il termine «fina» oppure la denominazione può essere sostituita da un termine corrispondente.

⁽⁴⁾ La denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di cereale.

⁽⁵⁾ Può essere eventualmente aggiunta l'indicazione «a basso tenore di glucosinolato», la cui definizione è quella riportata nella legislazione UE. Ciò vale per tutti i prodotti a base di semi di colza.

⁽⁶⁾ La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale.

⁽⁷⁾ Tale denominazione deve essere integrata dall'indicazione della natura del trattamento termico utilizzato.

⁽⁸⁾ Tale denominazione può essere integrata con una descrizione più precisa del frutto.

⁽⁹⁾ La specie vegetale deve essere riportata nella denominazione.

⁽¹⁰⁾ Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione della natura del trattamento effettuato.

⁽¹¹⁾ Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di pianta da foraggio.

⁽¹²⁾ Il termine «farina» può essere sostituito da «pellet». Nella denominazione può essere indicato anche il metodo di essiccamento.

⁽¹³⁾ La denominazione deve essere completata dall'indicazione della specie.

⁽¹⁴⁾ Tali espressioni non sono sinonimi e differiscono soprattutto per quanto riguarda il tenore d'umidità; vanno pertanto utilizzate in modo appropriato.

⁽¹⁵⁾ Tale denominazione può essere integrata, se del caso, dai seguenti elementi:

— specie animale, e/o

— parte del prodotto di origine animale, e/o

— specie animale sottoposta a trasformazione (ad es. suini, ruminanti, volatili), e/o

— denominazione della specie animale non sottoposta a trasformazione a norma del divieto di riciclaggio all'interno della specie (ad es. non contenente animali da cortile); e/o

— materiale trasformato (ad es. ossa, basso o alto tenore di cenere) e/o procedimento utilizzato (ad es. sgrassato, raffinato).

⁽¹⁶⁾ La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie.

⁽¹⁷⁾ La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie se il prodotto proviene da pesci di allevamento.

⁽¹⁸⁾ L'indicazione della provenienza può sostituire la denominazione o può essere aggiunta.

⁽¹⁹⁾ La denominazione va modificata o integrata per specificare l'acido organico.

⁽²⁰⁾ Il procedimento di fabbricazione può essere indicato nella denominazione.

⁽²¹⁾ Il nome di utilizzo dei ceppi di lievito può discostarsi dalla tassonomia scientifica, pertanto possono essere utilizzati anche sinonimi dei ceppi di lievito elencati.

⁽²²⁾ La denominazione deve essere completata con la frutta, la verdura, le piante, le spezie o le erbe, se del caso.

⁽²³⁾ Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione dell'origine botanica.

⁽²⁴⁾ La denominazione va modificata o integrata per specificare gli acidi grassi utilizzati.

